



Ufficio Comunicazione e Stampa della Corte costituzionale

Comunicato del 5 giugno 2026

AGENDA DEI LAVORI DELL' 8, 9 E 10 GIUGNO

CAMERA DI CONSIGLIO 8 GIUGNO	UDIENZA PUBBLICA 9 GIUGNO (inizio ore 15.00)	UDIENZA PUBBLICA 10 GIUGNO (inizio ore 15.00)
1) Processo penale/Termini per l'impugnazione della sentenza/ Termine aggiuntivo di quindici giorni per il difensore d'ufficio dell'imputato giudicato in assenza	11) Cittadinanza/Acquisizione in base al criterio della discendenza (<i>iure sanguinis</i>)/Preclusioni	14) Esercizio della professione forense in forma societaria/Partecipazione in qualità di soci di soggetti non avvocati e diversi da altri professionisti iscritti ad altri albi professionali
2) Contributo unificato per le spese di giustizia/Mancato versamento/ Preclusione all'iscrizione a ruolo della causa/Ammissibilità intervento e merito	12) Statuto speciale Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Tar sezione autonoma Bolzano/Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica	15) Reati militari/Diffamazione/ Trattamento sanzionatorio
3) Esecuzione forzata/Sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente/Applicazione del Codice antimafia anziché della regola dell' <i>ordo temporalis</i> delle formalità pubblicitarie	13) Regione autonoma Sardegna/ Impianti alimentati da fonti rinnovabili/Individuazione delle aree idonee e non idonee/Regolamento e autorizzazioni	16) Conflitto fra poteri/Corte di appello di Ancona c/Camera dei deputati/Insindacabilità/Dichiarazioni rese dall'allora deputato Vittorio Sgarbi
4) Adozione di maggiorenni/Divieto di adozione da parte di più persone, salvo che siano coniugi/Omessa estensione alle parti di un'unione civile		
5 e 6) Immigrazione/Convalida del trattenimento o proroga/Competenza giurisdizionale alla Corte d'appello/ Omessa disciplina dei modi del trattenimento presso un CPR		
7 e 8) Cittadinanza/Acquisizione in base al criterio della discendenza (<i>iure sanguinis</i>)/Preclusioni/Ammissibilità interventi		
9) Scuole nautiche/Esercizio dell'attività/Presentazione della SCIA		
10) Conflitto fra poteri/Corte di appello di Ancona c/Camera dei deputati/Insindacabilità/Dichiarazioni rese dall'allora deputato Vittorio Sgarbi/Ammissibilità intervento		

La prossima settimana, nella camera di consiglio dell'8 giugno, la Corte tratterà le seguenti questioni di costituzionalità riguardanti:

1) l'articolo 585, comma 1-bis, del codice di procedura penale, nella parte in cui non limita al difensore d'ufficio dell'imputato giudicato in assenza la concessione di ulteriori quindici giorni, rispetto ai termini del comma 1, per proporre impugnazione;

2) l'articolo 1, comma 812, lettera a), numero 2), della legge numero 207 del 2024 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027), che preclude, nei procedimenti civili, l'iscrizione a ruolo della causa in caso di omesso versamento del contributo unificato nell'importo minimo di euro 43 o in quello minore dovuto per legge, fermi i casi di esenzione dall'obbligo di pagamento del contributo stesso;

3) l'articolo 104-bis, comma 1-bis, secondo periodo, delle norme di attuazione del codice di procedura penale, nella parte in cui stabilisce che, per le procedure esecutive individuali, al sequestro preventivo finalizzato alla confisca ordinaria, e alla confisca stessa, si applichi la disciplina speciale del codice antimafia, anziché la regola dell'*ordo temporalis* delle formalità pubblicitarie, sicché i creditori che hanno instaurato tali procedure, o vi sono intervenuti, e i terzi che in esse si sono resi aggiudicatari, subiscono le limitazioni disposte dalla disciplina speciale antimafia, pur se vantino una formalità anteriore alla misura penale, e nonostante la fattispecie sia estranea alle esigenze di prevenzione sottese alla richiamata disciplina speciale;

4) il combinato disposto dell'articolo 1, comma 20, della legge numero 76 del 2016 e dell'articolo 294, comma secondo, del codice civile, nella parte in cui non estende alle parti dell'unione civile la deroga al divieto generale di adozione da parte di più persone prevista per i soli coniugi;

5 e 6) gli articoli 16, 17, 18, 18-bis e 19, del decreto-legge numero 145 del 2024 (Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali), convertito, con modificazioni, nella legge numero 187 del 2024, nonché i novellati articoli 5-bis del decreto-legge numero 13 del 2017 (Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale), convertito, con modificazioni, nella legge numero 46 del 2017, 6 e 7 del decreto legislativo numero 142 del 2015 (Attuazione della direttiva 2013/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di protezione internazionale) e 14 del decreto legislativo numero 286 del 1998 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nella parte in cui:

- attribuiscono la competenza a decidere sulla convalida della proroga del trattenimento della persona straniera richiedente protezione internazionale alla corte d'appello di cui all'articolo 5, comma 2, della legge numero 69 del 2005 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri) nel cui distretto ha sede il questore che ha adottato il provvedimento oggetto di convalida, la quale giudica in composizione monocratica, in luogo della Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, istituita presso il Tribunale distrettuale;

- non disciplinano i modi del trattenimento degli stranieri richiedenti protezione internazionale, non consentono al giudice competente alla convalida di disporre misure alternative e di revocare d'ufficio la misura, se ne vengono meno i presupposti o sono decorsi i termini di durata;

- non consentono un pieno ed effettivo esercizio del diritto di difesa, la partecipazione del pubblico ministero e lo svolgimento del procedimento secondo i principi del contraddittorio e del giusto processo;

7 e 8) l'ammissibilità di due interventi nei giudizi relativi all'articolo 3-bis della legge numero 91 del 1992 (Nuove norme sulla cittadinanza), introdotto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge numero 36 del 2025 (Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza), come convertito, che prevede il mancato acquisto *ex tunc* della cittadinanza italiana per chi è nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore dell'articolo introdotto ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorrano determinate condizioni;

9) l'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo numero 160 del 2020 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167), e l'articolo 49-septies, comma 21, lettere c) e i), del decreto legislativo numero 171 del 2005 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172) riguardanti l'esercizio dell'attività di scuola nautica in forma di impresa o consorzio di impresa e la presentazione della SCIA per l'esercizio di una scuola nautica e altre previsioni.

Nella camera di consiglio dell'8 giugno la Corte affronterà anche:

10) l'ammissibilità di un intervento nel giudizio relativo a un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dalla Corte di appello di Ancona, seconda sezione civile, nei confronti della Camera dei deputati, in riferimento alla deliberazione di quest'ultima dell'8 maggio 2024 che ha dichiarato l'insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, delle dichiarazioni rese da Vittorio Sgarbi – all'epoca dei fatti deputato – nel *post* pubblicato sulla propria pagina *Facebook* il 6 maggio 2019, per le quali è pendente una causa civile di risarcimento danni.

Nell'udienza pubblica del 9 giugno (che avrà inizio alle ore 15.00) la Corte affronterà le seguenti questioni di costituzionalità riguardanti:

11) l'articolo 3-bis della legge numero 91 del 1992 (Nuove norme sulla cittadinanza), introdotto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge numero 36 del 2025 (Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza), come convertito, che prevede il mancato acquisto *ex tunc* della cittadinanza italiana per chi è nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore dell'articolo introdotto ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorrano determinate condizioni;

12) l'articolo 7, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica numero 426 del 1984 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernenti istituzione del tribunale amministrativo regionale di Trento e della sezione autonoma di Bolzano), nella parte in cui dispone che nelle materie di competenza del Tar sezione autonoma di Bolzano non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;

13) l'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge della Regione autonoma Sardegna numero 31 del 2025, recante «Modifiche all'articolo 1 e all'allegato G della legge regionale 5 dicembre 2024, n. 20 (Misure urgenti per l'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all'installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi)», nella parte in cui introduce, dopo il comma 7 dell'articolo 1 della legge della Regione Sardegna numero 20 del 2024, un nuovo comma 7-bis, prevedendo: – che la Regione, mediante regolamento da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, individui direttive per la corretta applicazione della disciplina relativa agli impianti da fonti rinnovabili ricadenti in aree non incluse tra quelle qualificate come idonee; – e che, nelle more dell'adozione del predetto regolamento, non possa essere dato corso alle istanze di autorizzazione già presentate relative a impianti ricadenti in aree non incluse tra quelle idonee, né possano essere presentate nuove istanze, fatta eccezione per quelle finalizzate all'autoconsumo o alle esigenze delle comunità energetiche.

Nell'udienza pubblica del 10 giugno (che avrà inizio alle ore 15.00) la Corte affronterà le seguenti questioni di costituzionalità riguardanti:

14) l'articolo 4-bis della legge numero 247 del 2012 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), inserito dall'articolo 1, comma 141, lettera b), della legge numero 124 del 2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) nella parte in cui consente la partecipazione in società esercenti la professione forense (STA) a un soggetto non avvocato e diverso da altro professionista iscritto in altri albi professionali, ammettendo, dunque, la partecipazione di soci di puro capitale (investitore finanziario/imprenditore);

15) l'articolo 227 del codice penale militare di pace, che punisce la diffamazione militare, consistente nell'offesa alla reputazione di un altro militare, con la reclusione militare fino a sei mesi.

Nell'udienza pubblica del 10 giugno la Corte affronterà anche:

16) un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dalla Corte di appello di Ancona, seconda sezione civile, nei confronti della Camera dei deputati, in riferimento alla deliberazione di quest'ultima dell'8 maggio 2024 che ha dichiarato l'insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, delle dichiarazioni rese da Vittorio Sgarbi – all'epoca dei fatti deputato – nel *post* pubblicato sulla propria pagina *Facebook* il 6 maggio 2019, per le quali è pendente una causa civile di risarcimento danni.

Tutte le questioni “in agenda” sono consultabili sul sito www.cortecostituzionale.it alla voce [calendario dei lavori](#). Le ordinanze e i ricorsi che pongono le questioni sono consultabili sempre sul sito alla voce [atti di promovimento](#). I ricorsi per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sono riportati sul sito soltanto dopo il giudizio di ammissibilità e successivamente al loro deposito per la fase del merito.

Roma, 5 giugno 2026